

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 139° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 27 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali» (1817), d'iniziativa del senatore Ventre e di altri senatori

«Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici» (3086), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori

##### (Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4
BOMPIANI (DC) .....	3
BONO PARRINO (PSDI), relatore alla Commissione .....	2
CHIARANTE (Com.-PDS) .....	3

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica .....	Pag. 3
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	3

«Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (3109)

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	4, 6
BOMPIANI (DC), relatore alla Commissione ..	4
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica .....	5
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	5

*I lavori hanno inizio alle ore 11,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali» (1817),**  
d'iniziativa del senatore Ventre e di altri senatori

**«Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici» (3086),**  
d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori  
(Discussione congiunta e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali», d'iniziativa dei deputati Ventre, Condorelli, Boggio, D'Amelio e Coviello, e «Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici», d'iniziativa dei senatori Bompiani, Mezzapesa, Spitella, Melotto, Manzini, Condorelli, Giacometti, Lombardi, Nieddu, Sartori, Beorchia, Boggio, Pulli, Zangara, Giagu Demartini, Cappelli, Coviello, Busseti, Genovese, Covello, Salerno, Di Lembo, Pinto, Tagliamonte, Tani, Parisi, Angeloni, Ianni, Patriarca e Ianniello.

Ricordo ai colleghi che il disegno di legge n. 1486, dei senatori Bompiani ed altri - il cui esame era iniziato in sede referente congiuntamente al disegno di legge n. 1817 ed aveva condotto alla costituzione di un Comitato ristretto - è stato ritirato dai presentatori. I medesimi senatori hanno presentato un altro disegno di legge, il n. 3086, che è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante. La Presidenza del Senato ha trasferito anche il disegno di legge n. 1817 alla sede deliberante, per ragioni di connessione.

Invito pertanto la senatrice Bono Parrino, già relatrice sui disegni di legge nn. 1486 e 1817, a riferire anche sul nuovo disegno di legge e sui lavori del Comitato ristretto.

**BONO PARRINO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, come ella giustamente ricordava, il disegno di legge al nostro esame nasce da una situazione di disagio per una legislazione che ormai non appare più adeguata ai tempi e che risale al 1936, al regio decreto-legge n. 2128, convertito nella legge n. 921 del 1937, che, come abbiamo più volte evidenziato, non corrisponde più alle esigenze della società moderna. Quindi la riforma si impone, anche in considerazione della grave crisi del settore, in rapporto alle varie iniziative parlamentari che si sono avute nella scorsa legislatura e nell'attuale.

Avevamo avviato la discussione generale in sede referente partendo anche da una presentazione dell'*excursus* storico-politico della materia, evidenziando che attualmente per il diploma di ostetricia occorrono 15 anni (8 dell'obbligo, più 2 di secondaria superiore, più 3 di scuola infermieristica, più 2 di ostetricia), con il risultato che le iscrizioni alla scuola stessa si sono progressivamente ridotte. Nella precedente

riunione del Comitato ristretto, a cui ha partecipato anche l'onorevole Ministro, è stata rilevata la necessità di rendere il testo di legge più consono alla programmazione universitaria e sanitaria. Pertanto faccio presente che l'elaborazione di un testo unificato da parte del Comitato ristretto non è ancora conclusa.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ritengo che almeno una seduta ancora del Comitato ristretto sia necessaria ed opportuna per concludere l'elaborazione del testo unificato.

VESENTINI. Concordo con la proposta del Ministro.

CHIARANTE. Anch'io sono favorevole ad un breve rinvio.

BOMPIANI. Ringrazio il relatore per aver «incardinato» con efficacia anche in questa nuova sede il disegno di legge n. 3086. Le proposte emerse nelle due riunioni del Comitato ristretto che si sono tenute sul precedente testo hanno portato a precisare meglio alcuni aspetti che non erano sviluppati nel testo originario, perchè quest'ultimo mirava nella maniera più rapida a consentire la definizione del diploma universitario in ostetricia, soffermandosi meno sulle modalità con le quali ciò si sarebbe potuto ottenere e su altre questioni relative all'esercizio professionale, ai criteri di accesso a questi corsi ed anche al regime transitorio. Tutto questo è stato in qualche modo riconsiderato e sono state avanzate delle proposte emendative, già distribuite ai colleghi nella precedente riunione del Comitato ristretto.

Sono anch'io favorevole alla proposta del Ministro di tornare per un'ulteriore seduta in Comitato ristretto per verificare le posizioni. Vorrei tuttavia sottolineare che vi è una certa urgenza a chiudere questo provvedimento per alcuni motivi. Il primo è che, come ha ricordato il relatore, la normativa è ormai antica e, per quanto rabberciata strada facendo, non consente più una definizione chiara delle scuole d'ostetricia e del relativo *curriculum*. Il secondo motivo è che non sono stati più banditi concorsi specifici per primario direttore di scuola d'ostetricia. Questo crea un regime transitorio che è fonte di equivoci e difficoltà ulteriori: ci troviamo di fronte ad incarichi annuali dati dall'università a personale ospedaliero. Si deve perciò risolvere tale questione. Il terzo motivo è che esiste una esplicita riserva di legge prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 per la definizione delle scuole di ostetricia.

La direttiva europea per la libera circolazione era già stata emanata nel 1982, ma oggi, a dieci anni di distanza ed alle soglie del fatidico 1992, deve essere accolta anche per individuare un profilo professionale più adeguato. Infatti il disegno di legge al nostro esame fa riferimento anche alla definizione del profilo professionale ai fini del coordinamento con le norme europee. Come ho già detto, sono trascorsi dieci anni dal momento in cui è stata prevista la riserva di legge, ma non si è ancora provveduto.

Sono questi i motivi che mi inducono a ritenere opportuna una nuova convocazione del Comitato ristretto.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che sia stata unanimemente riconosciuta l'opportunità di ricostituire il Comitato ristretto, che si riunirà al più presto.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito. Pertanto, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (3109)**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma».

Questo disegno di legge è stato inserito all'ordine del giorno per consentire alla Commissione di avviarne la discussione in attesa del parere della Commissione bilancio; ciò consentirà alla nostra Commissione di conoscere la materia. Invece la 1<sup>a</sup> e la 13<sup>a</sup> Commissione hanno già espresso parere favorevole.

Il disegno di legge n. 3106, volto a rifinanziare la legge sul diritto agli studi universitari, non è stato inserito all'ordine del giorno poichè l'argomento è ben noto alla Commissione e il testo potrà essere senz'altro approvato non appena la Commissione bilancio esprimerà il prescritto parere.

Prego il senatore Bompiani di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**BOMPIANI, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevole Ministro, il disegno di legge al nostro esame intende fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 122 del 1979 in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma. È giusto che proprio noi siamo stati incaricati di sbrogliare questa ingarbugliata matassa, poichè fu la nostra Commissione a proporre l'istituzione della seconda Università di Roma. In realtà però i problemi sono tutti di natura giuridica e quindi la nostra Commissione solo fino ad un certo punto riuscirà ad approfondirli.

Ricordo che la legge 22 novembre 1972, n. 771, nell'istituire la seconda Università di Roma aveva previsto una speciale procedura per l'acquisizione delle aree di Tor Vergata. I relativi decreti prefettizi di espropriazione sono stati emanati e la procedura è iniziata. La legge però non ha previsto un termine per il compimento delle espropriazioni e delle opere. Ciò ha creato occasioni di ricorso al TAR, impugnazioni dei decreti prefettizi e una serie infinita di pronunce.

Nelle more del giudizio di costituzionalità e allo scopo di sanare alcune lacune fu emanata la legge 3 aprile 1979, n. 122, che statuiva che,

ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui alla citata legge n. 771, il termine per il compimento delle espropriazioni era fissato allo scadere dei dieci anni dall'entrata in vigore della legge. Sul piano giuridico perciò era stato chiarito il motivo su cui si fondava il primitivo ricorso al TAR. La Corte costituzionale tuttavia si pronunciò in senso contrario: con l'ordinanza n. 724 del 1988 ritenne che la trascritta disposizione avesse sanato *ab origine* il vizio di costituzionalità spiegando efficacia anche in ordine alle espropriazioni adottate anteriormente alla sua entrata in vigore; dichiarò inoltre la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all'articolo 2.

Tale decisione favorevole all'impresa non ha però sanato il contrasto giurisprudenziale: infatti la Corte d'appello ha riaffermato con una recente decisione il carattere non retroattivo dell'articolo 4 della legge n. 122 del 1979 e conseguentemente ha dichiarato la nullità dei provvedimenti ablatori contestati. È chiaro che a questo punto è stato nuovamente chiamato in causa il Parlamento che deve identificare, attraverso un nuovo articolato, il senso delle disposizioni contenute nella suddetta legge n. 122, fornendo un'interpretazione autentica.

Pur manifestando notevoli perplessità sui fatti che accadono nella vita amministrativa italiana, ci troviamo di fronte a questioni di pubblica utilità che rivestono notevole rilevanza. Si tratta infatti dell'istituzione di una nuova università, che deriva dalla necessità di risolvere problemi urgenti. Logicamente devono essere salvaguardati i diritti dei proprietari, ma di fronte ad un fine pubblico così rilevante è difficile comprendere come sia trascorso tantissimo tempo in questo gioco tra le varie Corti italiane. D'altra parte non possiamo nasconderci la pericolosità della situazione.

Nel chiedere alla Commissione l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, non posso tacere il forte disagio che avverto per la lunghissima durata di una vicenda che doveva essere risolta al più presto nell'interesse generale.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei porre alcune domande preliminari. Si afferma che alcuni decreti prefettizi sono stati impugnati davanti al TAR. Vorrei sapere quali vizi sono stati denunciati. Inoltre mi sembra di capire che questi espropri sono fermi dal 1972, cioè da 20 anni. Che cosa ha fatto l'università di Tor Vergata in 20 anni? Viene messa in discussione la validità degli espropri, ma vorrei sapere quale è stato l'utilizzo dei terreni espropriati secondo le procedure contestate. Infine, di fronte alla pervicacia dei vari organi giudiziari, quali garanzie abbiamo che il nuovo testo non implichi una nuova impugnativa presso il TAR? Dato che non siamo un organo tecnico, sarebbe opportuno avere degli elementi in merito, in modo che il nuovo testo risulti adeguato a risolvere i problemi che sono fin qui sorti.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Senatore Vesentini, le aree in questione sono già state effettivamente acquisite e gli espropri sono stati fatti, pur restando il

dubbio sulla legittimità delle procedure adottate. Mi pare quindi che intervenire per garantire tali espropri per fini pubblici per una grande area romana sia doveroso.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOT.T.SSA MARISA NUDDA